



ALLEGATO C  
all'atto numero  
23/23 di raccolta

## **Associazione “ANTICA LATTERIA TURNARIA DI IMPONZO”**

### **Associazione di Promozione Sociale**

### **STATUTO**

**Denominazione – Sede – Scopo – Durata**

#### **Art. 1**

1.1 È costituita, nel rispetto degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, nonché del Decreto legislativo n.117/2017 (“Codice del Terzo Settore” – CTS) l'Associazione riconosciuta “ANTICA LATTERIA TURNARIA DI IMPONZO - APS”, di seguito indicata anche come “l'Associazione” o “l'Organizzazione”. La denominazione sociale, tutelata ai sensi di legge, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. È fatto divieto a chiunque di servirsi della denominazione dell'Associazione senza il suo preventivo consenso.

1.2 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo “APS” o della locuzione “Associazione di Promozione Sociale”, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “APS” e/o “associazione di promozione sociale”, sono condizionati all'iscrizione e al permanere dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3 L'iscrizione nel predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del “codice del Terzo Settore”.

1.4 Il logo dell'Associazione, tutelato ai sensi di legge, è quello che si allega al presente Atto. Esso sarà utilizzato dall'Associazione in ogni tipo di comunicazione con gli associati e con i terzi. È fatto divieto a chiunque di servirsi del logo dell'Organizzazione senza il suo preventivo consenso.

#### **Art. 2**



2.1 L'Associazione ha sede in Tolmezzo, nell'abitato di Imponzo

### Art. 3

3.1 L'Associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più delle attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettere F) e I) del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).

3.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nei limiti previsti dal Codice del terzo Settore.

3.3 L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione, che devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali.

3.4 In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione di attività culturali e sociali, incluse manifestazioni quali eventi, sagre, degustazioni e corsi di cucina, finalizzate alla promozione della vita di comunità e delle tradizioni locali, nonché alla diffusione della conoscenza delle pietanze tipiche tradizionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali e del territorio, alla cultura del cibo sano e al legame tra tradizione culinaria e tutela dell'ambiente;
- Promozione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio, incluse quelle enogastronomiche;
- Interventi di tutela, valorizzazione e mantenimento dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico mediante attività di manutenzione di sentieri e iniziative di pulizia ambientale;
- Promozione della partecipazione attiva della comunità locale, favorendo corsi di formazione, occasioni di aggregazione, inclusione sociale e coesione tra i cittadini.

3.5 Per la realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le finalità associative, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati.

3.6 L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dal Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii. La loro individuazione potrà essere operata dal Consiglio direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

3.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può

*Barbieri Nicola*

*aff. falderio*



essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3.8 L'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### **Art. 4**

4.1 La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e con le maggioranze di cui al successivo art. 17.3.

4.2 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

4.3 L'Assemblea straordinaria di cui al precedente par. 1 provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra gli associati.

4.4 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

#### **Art. 5**

5.1 Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

5.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **Art. 6**

6.1 Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati.

6.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese



sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

6.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito nell'Associazione.

6.5 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6.6 L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Patrimonio ed esercizi sociali**

### **Art. 7**

7.1 Il patrimonio è costituito:

- Dai beni mobili ed immobili che sono e diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

7.2 Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio.

7.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote sociali, il cui ammontare è determinato biennialmente dall'assemblea degli associati;
- Dalle rendite ed interessi ricavabili dai beni di proprietà dell'Associazione;
- Da contributi e finanziamenti, corrisposti da enti pubblici e privati, istituzioni e persone fisiche, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

7.4 Il fabbricato facente parte del patrimonio dell'Associazione dovrà, in ogni caso, essere destinato ad attività ricreative e/o culturali a favore degli abitanti di Imponzo.

### **Art. 8**

8.1 Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo 2.

8.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

*Handwritten signature: F. Nica*

*Handwritten signature: [Illegible]*



### **Art. 9**

- 9.1 L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno.
- 9.2 Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
- 9.3 I bilanci preventivo e consuntivo vengono approvati dall'Assemblea e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in conformità al disposto di cui all'articolo 20, comma 5, del DM 106/2020 e successive modificazioni.
- 9.4 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, comma 6, del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.
- 9.5 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
- 9.6 Copia del bilancio è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale, con le modalità di consultazione previste dal successivo art. 11.5.
- 9.7 Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci.
- 9.8 Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.
- 9.9 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

## **Associati**

### **Art. 10**

- 10.1 Sono associati le persone od enti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa, che verrà stabilita per il biennio dall'Organo di Amministrazione.
- 10.2 Possono aderire all'Associazione quali associati persone fisiche nonché persone giuridiche pubbliche e private interessate alle finalità dell'Associazione. Qualora trattasi di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
- 10.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Presidente o al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso (Se trattasi di persone giuridiche ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, l'indicazione della denominazione sociale, dell'indirizzo della sede legale, del codice



fiscale e dell'eventuale identificativo di iscrizione al RUNTS, nonché tutti i necessari recapiti);

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

10.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

10.5 L'ammissione può essere accettata o rifiutata entro 60 (sessanta) giorni dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto va motivato e le motivazioni vanno comunicate all'interessato il quale può, entro i 60 (sessanta) giorni successivi chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. In alternativa a quanto disposto al precedente periodo, l'aspirante associato può proporre ricorso al Collegio di cui al successivo art. 25.

10.6 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

10.7 La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro dei soci, previo versamento della quota associativa secondo l'importo biennalmente fissato dal Consiglio direttivo.

10.8 L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### Art. 11

11.1 Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

11.2 Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di eleggere gli organi dell'associazione e di essere eletti negli stessi, di approvare il bilancio, di approvare e modificare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

11.3 È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile.

11.4 Ogni socio potrà in qualsiasi momento dare le dimissioni.

11.5 Gli associati hanno diritto di esaminare i bilanci, nonché il Libro dei verbali delle Assemblee e il Libro dei verbali del Consiglio direttivo e gli altri documenti associativi. La richiesta, che deve essere formulata in forma scritta, è esaminata dal Presidente dell'Associazione. L'accesso deve avvenire, in ogni caso, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta all'Organo di Amministrazione, chiedendo un pronunciamento al riguardo. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte di quest'ultimo, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea. Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

11.6 Tutti gli associati hanno gli ulteriori diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

11.7 Le prestazioni fornite dai soci non possono essere retribuite.

*Stella Nicol*

*Stella Nicol*



11.8 Tutti gli associati hanno l'obbligo di sostenere le finalità dell'Associazione e di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione.

11.9 Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

11.10 Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, nonché le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni deliberati dagli organi associativi.

11.11 Tutti gli associati sono obbligati a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

### **Art. 12**

12.1 La qualifica di associato si perde per morte (scioglimento dell'ente aderente se trattasi di persona giuridica), scioglimento volontario dell'Associazione, recesso, decadenza o esclusione.

12.2 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

12.3 Decade dalla qualità di associato colui che non versa la quota biennale di associazione entro il 30 (trenta) novembre del secondo anno.

12.4 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. È in ogni caso facoltà dell'associato escluso ricorrere al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 25.

12.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Art. 13**

Sono organi dell'Associazione:

A) L'Assemblea degli Associati;

B) Il Consiglio direttivo

C) Il Collegio dei Revisori (eventuale)

D) l'Organo di Controllo (qualora si verifichino le circostanze di cui all'art. 30, comma 2, CTS);

E) il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (qualora si verifichino le circostanze di cui all'art 31, comma 1, CTS).

## **Assemblee**

### **Art. 14**

14.1 L'assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in carica, alla data della sua convocazione. Essa è il luogo fondamentale di



confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzienti od astenuti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto se in regola con la quota associativa.

14.2 L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura del bilancio annuale, salvo che giustificati motivi non ne consiglino una proroga non oltre il mese di marzo.

14.3 L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, i quali ne dovranno anche fissare i punti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

14.4 L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

14.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo amministrativo e tutti i membri dell'Organo di revisione, se nominato.

#### **Art. 15**

15.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

15.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento delle quote biennali, siano esse persone fisiche o persone giuridiche. Ogni persona fisica può rappresentare solamente un altro associato.

15.3 Ogni associato ha diritto ad un voto, Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato a cui abbia rilasciato una delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare non più di un altro associato.

15.4 Ogni persona giuridica associata designa una persona fisica a rappresentarla, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

15.5 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea.

#### **Art. 16**

16.1 L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

16.2 È ordinaria l'assemblea che

- a) Stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
- b) Approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo corredato dalla relazione dei Revisori;
- c) Ratifica l'ammissione di nuovi associati, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) Si pronuncia, quale organo di seconda istanza, nel caso previsto al precedente art. 10.5 penultimo periodo;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati;
- f) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo, stabilendone anche il numero, ove richiesto;

F.lli Nicola

*[Handwritten signature]*



- g) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

16.3 È straordinaria l'Assemblea convocata per le eventuali variazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e per lo scioglimento della medesima associazione, con la devoluzione del suo patrimonio.

#### **Art. 17**

17.1 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia costituita da almeno la metà degli associati, presenti e rappresentati. In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli associati, presenti e rappresentati. Per la valida adozione delle delibere è richiesta in ogni caso l'approvazione della maggioranza dei presenti.

17.2 Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le medesime maggioranze si applicano per le ipotesi di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

17.3 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 18**

18.1 L'Assemblea delibera mediante votazione, la quale può avvenire:

- Per voto segreto;
- Per appello nominale;
- Per alzata di mano.

18.2 Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche sociali, in tutte le votazioni concernenti persone, nonché per gli argomenti per i quali ciò sia richiesto da almeno un terzo degli associati presenti.

18.3 Si vota per appello nominale quando non sia prescritto il voto segreto e quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza, in conseguenza delle deleghe. Si vota per alzata di mano in tutti gli altri casi.

### **Amministrazione**

#### **Art. 19**

19.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea tra gli



associati per la durata di due anni. L'Assemblea che elegge i componenti il Consiglio direttivo ne determina anche il numero.

19.2 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

19.3 Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

19.4 Al Presidente spetta, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, ogni potere per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

19.5 In caso di divergenza tra il Presidente e il Consiglio Direttivo in ordine al compimento di atti di ordinaria amministrazione, prevale quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

19.6 In ogni caso, l'eventuale compimento da parte del Presidente di atti di ordinaria amministrazione in contrasto con deliberazioni del Consiglio Direttivo non è opponibile ai terzi, ma costituisce esclusivamente fonte di responsabilità per il Presidente.

19.7 In caso di dimissioni o cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo fra i non eletti, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

## **Art. 20**

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea e svolge tutte le altre funzioni ad esso spettanti ai sensi di legge e del presente Atto.

20.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il vicepresidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## **Art. 21**

21.1 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario-Tesoriere.

## **Art. 22**

22.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seguito a convocazione del Presidente.

*Retelli Nicola*

*Conf. Gualletti*



22.2 La convocazione potrà anche essere richiesta per iscritto da almeno un terzo (con arrotondamento, ove necessario, all'unità superiore) dei membri del Consiglio Direttivo.

22.3 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

### **Art. 23**

23.1 Tutte le cariche sono gratuite.

23.2 I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

## **Revisori dei conti**

### **Art. 24**

24.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri, che possono essere nominati dall'Assemblea anche tra i non associati.

24.2 Il Collegio dei Revisori dei conti nomina nel suo seno un Presidente.

24.3 Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale.

24.4 Il Collegio dei Revisori dei conti redige una relazione ai bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e controllo contabile.

## **Disposizioni finali**

### **Art. 25**

25.1 Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi e che possano formare oggetto di compromesso saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che presiederà il Collegio, dai due già designati. In caso di disaccordo tra i due primi arbitri, il terzo verrà nominato dal Sindaco di Tolmezzo.

25.2 Essi giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.

25.3 Il loro lodo sarà inappellabile.



25.4 L'arbitrato si terrà presso la sede sociale.

25.5 Se non diversamente disposto nel lodo, le spese dell'arbitrato seguiranno la soccombenza.

## **Art. 26**

26.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura di quest'ultimo.

26.2 Qualora siano istituiti l'organo di controllo ed eventuali altri organi sociali, compete ai medesimi la tenuta dei rispettivi libri delle adunanze e deliberazioni.

26.3 L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

26.4 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità stabilite al precedente articolo 11.5.

## **Art. 27**

27.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

27.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

27.3 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo approvato dall'assemblea).

27.4 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **Art. 28**

28.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed eventuali integrazioni e modifiche e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

Fabb Nicola

Ag. J. Lee 1372.